

COMUNE DI RIMINI



(Allegato "A" alla deliberazione di G. C. n. 209 del 20.06.2006)

REGOLAMENTO PER LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA PROCEDURA DI NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1 (Finalita' del Regolamento)

1. L'Istituzione e la nomina del Difensore Civico sono disciplinate dallo Statuto Comunale agli artt. 60, 61, 62, 63, 64 e 64/bis.
2. Le modalita' e procedure di intervento del Difensore Civico sono disciplinate da apposito regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione n. 20 del 24/02/1994.
3. Il presente Regolamento previsto dal 2° comma dell'art. 60 dello Statuto, disciplina le modalita' organizzative per la procedura di nomina del Difensore Civico, in ordine alla comunicazione da darsi alla cittadinanza con avvisi pubblici.

Art. 2 (Contenuto dell'avviso)

- 1) Gli avvisi pubblici richiamati al comma 3 dell'art. 1, devono contenere:
 - a) I requisiti previsti per la nomina a Difensore Civico indicati dall'art. 61, comma 1 dello Statuto;
 - b) Le cause di ineleggibilita' alla carica previste dal comma 2 dell'art. 61 dello Statuto;
 - c) Durata in carica, decadenza e revoca;
 - d) L'indennita' di carica corrisposta;
 - e) Termine entro il quale dovranno essere presentate le candidature con l'apposita domanda.

Art. 3
(Forme di pubblicizzazione)

1. Gli avvisi di pubblicizzazione della nomina del Difensore Civico dovranno essere portati a conoscenza della cittadinanza mediante:
 - manifesti affissi in piu' punti della citta' nel numero minimo di 50;
 - affissione all'Albo Pretorio del Comune di Rimini;
 - pubblicazione dell'estratto dell'avviso su tre quotidiani locali e sul sito internet del Comune;
 - comunicato stampa.

2. Dell'avvenuta pubblicazione dovra' restare documentazione in atti.

Art. 4
(Domanda di candidatura)

1. La domanda di candidatura dei cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 61 dello Statuto Comunale, dovra' contenere: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza.
2. Ciascun cittadino in possesso dei requisiti di cui all'61 dello Statuto, puo' far pervenire la propria candidatura con apposita domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco, corredata dal curriculum.
3. Le domande:
 - dovranno essere corredate da fotocopia di un documento di identita';
 - dovranno pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data dell'avviso di cui all'art. 60 dello Statuto;
 - dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune, Piazza Cavour 27, o spedite a mezzo raccomandata A/R.

Art. 5
(Procedura di nomina)

1. La procedura di nomina del Difensore Civico avverra' sulla base dei commi 2 e 3 dell'art. 60 dello Statuto del Comune di Rimini.